FONDO MUTUALISTICO

PER COMUNI AD ALTO INDICE DI RISCHIO
"Fondo CAIR"

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, con delibera del Comitato di Gestione di data 27.02.2026 sono stati approvati gli elementi di funzionamento del Fondo CAIR per il 2026:

Art. 5 del Regolamento VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI	L'entità del contributo associativo 2026 è stabilita nella misura del 2%, 4%, 5% o 7% dei premi rispettivamente per combinazione di tipologie colturali, tipologie di polizza e Comuni per i quali la polizza rese prevede delle franchigie a scalare con il minimo rispettivamente di 15, 20, 25 o 30 punti percentuali. È inoltre stabilito un contributo associativo 2026 nell'entità del 1,5% del premio per le produzioni "*Ciliegie e Piccoli Frutti*" per le quali la polizza rese 2026 prevede una franchigia fissa di 30 punti percentuali.
Art. 7 del Regolamento DANNI INDENNIZZABILI	I danni ricompresi nell'oggetto di copertura della polizza collettiva, con riferimento alla tipologia alla quale l'agricoltore ha aderito, da determinarsi come differenza risultante dall'applicazione della franchigia a scalare con la percentuale minima ordinaria prevista per tipologia di polizza e prodotto non ubicato in Comuni ad alto indice di rischio e la franchigia minima di livello superiore effettivamente applicata nei Comuni ad alto indice di rischio, in considerazione e come conseguenza del contenimento della tariffa entro la percentuale massima ammissibile a contributo prevista dal PGRA 2026, escluse ciliegie, piccoli frutti e vivai. Per le produzioni "Ciliegie e Piccoli Frutti", i danni ricompresi nell'oggetto di copertura della polizza collettiva, da determinarsi come differenza risultante dall'applicazione della franchigia a scalare prevista nella Polizza Collettiva 2021 e la franchigia fissa di 30 punti percentuali prevista nella Polizza Collettiva 2026 (esclusi danni catastrofali a franchigia superiore a 30%) anche in considerazione e come conseguenza del contenimento della tariffa entro la percentuale massima ammissibile a contributo prevista dal PGRA 2026. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno sia superiore a € 50,00.
Art. 8 del Regolamento VALORE DELLE PRODUZIONI	Il valore delle produzioni indennizzabili è l'importo risultante dal bollettino, "valore residuo sul quale si liquida il danno".
Art. 10 del Regolamento FRANCHIGIA	La franchigia a scalare con il minimo di quanto previsto per la tipologia di contratto e prodotto dalle condizioni di polizza in Comuni non ad alto indice di rischio. Per le produzioni "Ciliegie e Piccoli Frutti, la franchigia a scalare prevista dalle condizioni della Polizza Collettiva 2021.
Art. 12 del Regolamento DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA	La disponibilità finanziaria 2026 è pari all'importo complessivo degli apporti 2026 provvisoriamente stimati in € 400.000,00, regolabile definitivamente rispetto all'entità complessiva delle adesioni assicurative 2026.